

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU'
CEFALU'

PALERMO

NULLITATIS MATRIMONII

ACCETTA – CATALANO

RESTRICTUS IURIS ET FACTI PRO ACTRICE

AVV. FRANCESCO FERRERA

Pervenute :- data 29.06.2026

PROT. 10814 25/feb/2026

Francesco Ferrera



FACTISPECIES

1. Accetta Federica, attrice in causa, nata a Palermo il 17 gennaio 1989, conobbe **Catalano Alessandro**, parte convenuta, nata a Palermo, il 19 giugno 1986, nell'aprile del 2016, a Milano, dove entrambi lavoravano, tramite amici comuni. Dopo una iniziale frequentazione, nell'agosto di quello stesso anno, si considerarono fidanzati.

Federica aveva 27 anni e già lavorava, Alessandro aveva 30 anni ed anche lui lavorava.

Il loro fidanzamento ebbe la durata di circa 4 anni, trascorsi senza particolari problemi.

Nell'estate del 2020 decisero di sposarsi e, contestualmente, si accordarono che non avrebbero avuto dei figli, poiché Alessandro avrebbe dovuto prendere parte ad un master, tra l'Italia e l'estero, della durata di circa due anni ed, al termine di questo, si sarebbe dovuto trasferire all'estero. Dunque, prima di avere un figlio, avrebbero dovuto risolvere la loro situazione lavorativa e decidere dove vivere.

Per tale motivo, anche dopo le nozze, i loro rapporti intimi furono sempre cautelati dal profilattico.

Con questi presupposti, si giunse alle nozze, che furono celebrate a Palermo, l'11.09.2021, nella Chiesa di San Mamiliano. Seguì ricevimento ed il viaggio di nozze.

Stabilirono la residenza coniugale a Milano, presso la casa dove già viveva Federica.

La loro convivenza coniugale ebbe la durata di circa 3 anni, per lo più trascorsi lei a Milano e lui inizialmente in Lussemburgo e, successivamente, a Zurigo.

Questi 3 anni trascorsero in maniera non proprio serena, anche perché Alessandro avrebbe voluto che la moglie si trasferisse dove si trovava lui. Ma Federica non intendeva lasciare l'Italia, né il di lei lavoro.

Stando così le cose, la loro volontà di non avere figli non venne mai meno ed i loro rapporti intimi furono sempre cautelati dall'uso del profilattico.

Si giunse alla separazione di fatto a marzo del 2025, quando Federica disse ad Alessandro che se non fosse rientrato in Italia, poteva considerare finito il matrimonio.

Da allora non si sono mai più riconciliati.

Oggi sono separati consensualmente.

Federica è rimasta a vivere a Milano nella ex casa coniugale. Alessandro vive a Zurigo.

2. In data 14.03.2026, la Sig.ra Accetta accusò di nullità il suo matrimonio presso codesto Tribunale a norma del can. 1101, §2 C.I.C.

In data 21.03.2026 il dubbio venne concordato nella seguente formula:

“Se risulti la nullità di questo matrimonio”: **Per esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, a norma del can.1101, par. 2, C.I.C. (cfr. S., p.17).**

Espletata l'istruttoria, in data 09.05.2026, si ebbe la pubblicazione degli atti ed il 30.05.2026 il decreto di conclusione in causa.

Quest'ultima viene, pertanto, all'esame del Rev.mo Collegio per la decisione.

IN IURE

DE EXCLUSIONE BONI PROLIS

3. L'ordinazione naturale del matrimonio alla generazione ed educazione della prole sta alla base e all'origine dell'obbligo intangibile e costante per entrambi i coniugi del reciproco diritto alla procreazione della prole e a quegli atti che ne sono idonei e necessari. I coniugi sono liberi di accettare o non accettare il matrimonio, ma non sono liberi nel determinare il contenuto e le finalità con limitazioni o alterazioni arbitrarie. **“Per sua indole naturale, - insegna il Concilio Vaticano II – l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale, generoso e cosciente, sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trova il suo coronamento”** (GS, n.48). Ne consegue che i coniugi non possono lecitamente escludere in modo assoluto e per sempre la procreazione dei figli; e ciò né per determinazione unilaterale, né per accordo di entrambi: una simile esclusione svuoterebbe l'istituto matrimoniale della sua finalità naturale e lo renderebbe nullo. L'esperienza quotidiana ci fa constatare e, le statistiche demografiche nazionali e internazionali ci confermano, che

molte coppie per svariati e molteplici motivi escludono dai loro progetti matrimoniali la presenza dei figli.

In questi soggetti, spiegava **Jemolo**, la **“intentio”** del contraente **“è la caratteristica, non rara ai nostri giorni, di chi, pure sposando secondo i riti e le formule della Chiesa, non volendo essere socialmente un ribelle, lo è in realtà, in quanto pretende sovrapporre un ordine, un concetto suo all’ordine e al concetto della Chiesa”** (cfr. A. C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Torino, 1957, 192, n.103). E questo, anche quando il nubente con simulazione parziale, accetta il matrimonio pensando o desiderando di contrarre (e di continuare a gestire la propria vita) secondo una propria personale concezione di esso, diversa da quella oggettiva e sacramentale presentata dalla Chiesa.

4. Molto spesso la nascita dei figli viene rimandata nel tempo: questo rinvio rientra certamente nel concetto cristiano della paternità e maternità responsabili quando viene salvaguardato **“l’ordine morale oggettivo stabilito da Dio”** e vengono rispettati i processi biologici per cui rimangono inscindibilmente connessi i due significati dell’atto umano: il significato unitivo e il significato procreativo (cfr. H. V., nn.11 e 12). Quando, invece, i coniugi stabiliscono di non avere figli per un periodo di tempo determinato o indeterminato per raggiungere particolari finalità e si impongono reciprocamente il rispetto rigoroso di questa intesa non si può più parlare di una paternità responsabile, ma si è in presenza di una

esclusione della prole per quel tempo concordato; esattamente si tratta di un'esclusione del diritto alla prole quando la procreazione della stessa viene sospesa con comportamenti controllati per il periodo stabilito e viene rimandata e condizionata ad un atto di assenso successivo unilaterale o bilaterale.

In una simile fattispecie il vincolo matrimoniale è nullo perché il diritto alla prole nasce e rimane costante e inviolabile dal consenso espresso nel momento della contrazione del matrimonio e non da un successivo aggiuntivo e nuovo consenso.

Quanto scritto si pone in linea con la concorde e unanime giurisprudenza rotale. In proposito chiaramente e diffusamente leggiamo in una sentenza c. **Stankiewicz** del 7.03.1991: **“Attamen cum matrimonium coniugibus ius conferat dumtaxat ad actus naturales ponendos, scilicet ad procreationem per se ordinatos, qui igitur ius coniugale arbitrio suo sumere statuit, licet ad tempus praefinitum, ad actus incompletos tantum seu illicitos, vel unice tempore sterilitatis ponendos, integritatem huius iuris graviter laedit, quod nulli limitationi obnoxium est sive quoad obiectum suum sive quoad tempus.**

Etenim ius coniugale natura sua perpetuum est, videlicet ratione perpetuitatis vinculi matrimonialis (can. 1134), quare in actu contrahendi in perpetuum tradi et acceptari debet. Qua de causa ius illud nullam admittit interruptionem, ideoque ad aliquod tempus

tantum coarctari nequit, nec essenziale eius obiectum, quod immutabile est, ad actus illicitos dumtaxat valide restringi potest.

Iamvero, sicut ad rem Magisterium Pontificium docet, perpetuum ius utriuslibet, e contractu matrimoniali profluens, permanens est, continuum, non intermissum seu non periodicum.

Inde, si in contrahendo matrimonio unus saltem ex coniugibus voluntatem habuerit puta ad sterilitatis tempora coarctandi non modo usum, sed ipsum ius coniugale, ita ut ceteris diebus alter coniux ne ius quidem haberet petendi debitum hoc includeret essentialem defectum consensus matrimonialis, qui matrimonium ipsum irritum faceret. E contra, si limitatio illa actus coniugalis intra dies infecunditatis naturalis, non ad ipsum ius, sed ad iuris usum referatur, tunc matrimonium haud dubie ratum est”.

5. Molto spesso l'esclusione della prole risulta collegata con il proposito di escludere l'indissolubilità del vincolo. Nella previsione concepita con un atto positivo di volontà di ricorrere alla rottura del matrimonio o nella preoccupazione di dovervi ricorrere a motivo di una temuta non felice convivenza non è raro che i nubenti stabiliscono di non mettere al mondo dei figli per non rendere più difficile e complicata la separazione; possono, inoltre, concordare di non avere figli per un certo periodo di tempo necessario per sperimentare la stabilità e la riuscita della loro unione: non c'è dubbio che in questa seconda ipotesi c'è l'esclusione della

prole, anche se temporanea. Nella stessa sentenza dello **Stankiewicz** leggiamo: **“Hisce iure praemissis, temporanea procreationis exclusio, sicut docet recepta N. F. iurisprudentia, haud dubie potest inducere coartationem ipsius iuris matrimonialis, et non solum eiusdem iuris usum seu exercitium tantum.**

Idque fit, si procreationis ad tempus denegatio cum voluntate respuendi indissolubilitatem concurrat, quo in casu nedum praesumptio, verum certitudo stat pro exclusione ipsius iuris vel officii coniugalis. Namque: <<quamvis exclusio prolis sub specie temporalitatis pro consequendo experimento felicitis coniugii considerari quodammodo possit, tamen eadem exclusio perpetua evadit ob praevalentem intentionem solvendi vinculum, qua revera excluditur ipsa perpetua obligatio ad actus coniugales>>” (cfr. c. Di Felice, diei 15 novembris 1986, n.4; ARRT Dec., vol. LXXVIII, p. 636).

Allo scopo di stabilire se il rinvio della prole ad un periodo determinato comporta l'esclusione del diritto alla prole o si tratta solo di una normale e legittima programmazione è necessario esaminare la causa per cui i coniugi hanno stabilito di rinviare la procreazione e il comportamento tenuto in proposito nella vita intima della coppia: l'uso rigoroso della contraccezione, il rifiuto categorico di uno dei coniugi di dare un figlio all'altro che lo richiede, una convivenza difficile e contrastata fin dall'inizio costituiscono elementi che inducono a pensare all'esclusione temporanea del diritto alla prole.

In proposito leggiamo in una c. **Bruno** del 30.03.1984: **“Ad probationem quod attinet sufficiat hic memorare momentum tum iudicialis cum extraiudicialis confessionis partium, quae fide dignae sint, tempore insuspecto factae, necnon praesentia gravis ac aptae causae exclusionem prolis inducentis.**

Exclusio procreationis ad tempus sub condicione felicitatis coniugii patrata, proportionata causa simulandi certo induitur si comprobari potest coniuges, attenta eorum diversa indole, immaturitate una cum psychologicis non spernendi defectibus, fundatum habuisse rationem dubitandi ante matrimonium de propria facultate instaurandi normale vitae consortium, quamvis perdurantibus sponsalis ipsi omnia media adhibuerint et omni vi sategerint difficultates superare.

Circumstantiae ideo prae et postnuptiales una cum indiciis et praesumptionibus optimum argumentum confirmatorium constituunt, si cum simulatione bene componuntur. Continua ac tenax denegatio copulae naturalis atque constans et haud remissus usus mediorum contraceptivorum perdurante vita communi, aperte ostendunt praevaletentem coniugum intentionem non in limitationem usus iuris concessi, sed praecipue in denegationem ipsius iuris directam fuisse” (cfr. c. Bruno, diei 30 martii 1984; ARRT Dec., vol. LXXVI, p.219, n. 69).

IN FACTO

DE EXCLUSIONE BONI PROLIS

6. Revv.mi Giudici, l'attrice aveva chiesto che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo a causa dell'esclusione della prole da parte di entrambi. L'istruttoria, ricca di risultanze valide ed esaustive, non lascia dubbi sulla fondatezza di detta richiesta e, quindi, che il consenso matrimoniale manifestato dalle parti in causa è nullo in quanto viziato ab origine.

Dalle tavole processuali risulta con evidenza che il caso che ci occupa attiene all'esclusione temporanea della prole, ipotesi ben diversa e con delle connotazioni peculiari, che la distinguono dal semplice "rimando della prole."

In quest'ultima ipotesi si ha un'ampia disponibilità ad accettare i figli nel rispetto della struttura del matrimonio e dell'atto coniugale, sia pure con l'intenzione di rinviare il fatto del concepimento.

Nell'esclusione temporanea, invece, i coniugi negano categoricamente l'arrivo della prole per il periodo stabilito, ricorrendo a mezzi contraccettivi, non importa se immorali, ad alto tasso di sicurezza.

Dunque, nel nostro caso si tratta di esclusione temporanea dello stesso diritto alla prole e non già del suo solo esercizio. Infatti, dagli atti del giudizio emerge una radicata volontà delle parti di non volere figli, e questa volontà, come vedremo, verrà messa in pratica attraverso l'utilizzo del profilattico e rimarrà immutata nel corso della convivenza coniugale.

CONFESSIO IUDICIALIS SIMULANTIUM

7. L'attrice nella sua deposizione ha spiegato, in maniera chiara ed esaustiva, quali erano le sue intenzioni, nonché quelle del convenuto, in ordine alla prole una volta contratto matrimonio.

La stessa ha, infatti, dichiarato che: **“Sia io sia Alessandro abbiamo ricevuto una educazione morale e religiosa di stampo cattolico, anche se nessuno dei due era praticante...davamo priorità al lavoro..., per cui, sebbene conoscessimo l’insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano, non lo condividevamo appieno, in special modo per quanto riguarda la procreazione dei figli... Quando abbiamo cominciato a parlare di matrimonio, Alessandro era impegnato in un master che lo avrebbe portato anche all’estero, per cui, nonostante avessimo deciso di sposarci, non avevamo in programma la generazione di figli...Vi furono tra noi intimità prematrimoniali cautelate però con il ricorso all’uso del profilattico da parte del convenuto...”** (cfr. S., p.28, n.4-5).

Ed ancora: **“...La nostra progettualità matrimoniale era quella di sposarci e stare insieme, ma avevamo preventivato di rimandare la procreazione dei figli, proprio a motivo dell’impegno del convenuto che lo avrebbe costretto a viaggiare anche all’estero per un paio di anni.”** (S. p. 28, n.6).

L'attrice dichiara, infine, che i loro rapporti intimi, sempre cautelati nel corso del fidanzamento dall’uso del profilattico, continuarono ad esserlo

anche nel corso della convivenza matrimoniale: **“...Anche in costanza di matrimonio i rapporti intimi si svolsero con l'utilizzo del profilattico.** (cfr. S., p.29, n.10-11 in fine).

Il convenuto, benchè dichiarato assente dal giudizio, ha, tuttavia, inviato una mail al Tribunale, nella quale, conferma l'esclusione della prole da parte di entrambi. Lo stesso, infatti, scrive: **“...posso confermare che quanto evidenziato da Federica nel suo ricorso, rispecchia la realtà dei fatti. In particolare confermo che prima di sposarci concordammo di non avere figli, poiché prima dovevamo sistemare la nostra situazione lavorativa e la nostra conseguente residenza”** (cfr. S., p.13).

Il convenuto conferma anche che nel corso della convivenza coniugale i loro rapporti intimi furono sempre cautelati: **“...durante i tre anni di matrimonio...ci siamo sempre cautelati facendo uso del profilattico...”** (cfr.S. p.13).

CONFESSIO EXTRAJUDICIALIS SIMULANTIUM

8. I testi provano l'esistenza al tempo delle nozze dell'atto positivo di volontà a favore dell'esclusione della prole. Essi, che hanno ricevuto le confidenze delle parti, e quindi riferiscono **“de audito proprio”** in tempo non sospetto, confermano in toto la confessione giudiziale dell'attrice e del convenuto.

Teste **positivo**, cioè che *tempore non suspecto* ha sentito le confessioni dell'attrice e del convenuto ed oggi le riferisce in giudizio, è il padre

dell'attrice, Sig. **Accetta Armando**, il quale ha affermato che:
“Nonostante entrambi sapessero che il matrimonio per la Chiesa cattolica è un sacramento orientato alla procreazione...decisero, comunque, di escludere la procreazione...” (cfr. S., p.41, n.6).

E, poi, aggiunge: **“Di questa loro intenzione contraria alla procreazione, non ne facevano assolutamente mistero...era risaputo e noto a tutti in famiglia e nella cerchia delle amicizie.”** (cfr. S., p.41, n.6, ultimo cpv).

Anche il teste, Sig.ra **Saitta Francesca**, conferma la volontà delle parti di escludere la prole dal loro matrimonio: **“...non facevano mistero...del fatto che era loro ferma intenzione di non avere figli...”** (cfr. S., p., n.5).

Questo teste conferma anche che durante il matrimonio le parti rimasero fermi nella loro volontà escludente la prole: **“...Questo stato di cose fece sì che la volontà dei due contraria alla procreazione si rafforzasse fino a diventare definitiva. I loro rapporti intimi furono sempre cautelati per evitare gravidanze indesiderate...”** (cfr. S., p. 46, n.12-16, ultimo cpv).

CAUSA SIMULANDI

9. I motivi che indussero le parti in causa ad escludere la prole a tempo indeterminato dal loro matrimonio risultano con estrema chiarezza sia dalle dichiarazioni dell'attrice e del convenuto, sia dalle dichiarazioni rese dai testi.

L'attrice ha, infatti, dichiarato di avere escluso la prole dal suo matrimonio per un tempo indefinito: **“Quando cominciammo a parlare di matrimonio, mettemmo le carte in tavola fin da subito: concordammo insieme di rinviare la venuta al mondo dei figli, in attesa di una stabilizzazione della nostra situazione logistica, economica e lavorativa...”** (cfr. S., pp. 28-29, n.7).

Il convenuto, nella mail inviata al Tribunale, conferma quanto dichiarato dall'attrice: **“...confermo che...concordammo di non avere figli, poiché prima dovevamo sistemare la nostra situazione lavorativa e la nostra conseguente residenza”** (cfr. S., p.13).

Le motivazioni che hanno spinto le parti ad escludere i figli dal matrimonio, vengono confermate anche dai testimoni.

La Sig.ra **Francesca Saitta**, infatti, afferma che i due ragazzi attendevano: **“...una migliore sistemazione lavorativa ed intendevano stabilire una residenza stabile e comune:infatti il convenuto, per i suo lavoro, sarebbe stato costretto durante il matrimonio a spostarsi e risiedere per lunghi periodi all'estero.”** (cfr. S., p.45, 5-6).

I motivi che hanno concorso a costituire la *causa simulandi* sono stati, dunque, la sistemazione lavorativa e la conseguente residenza.

CAUSA CONTRAHENDI

10. La causa contrahendi è molto debole e certamente soccombente di fronte alla causa simulandi e ci viene spiegata dall'attrice, la quale ha dichiarato che il loro desiderio era quello di sposarsi e vivere insieme: **“...La nostra progettualità matrimoniale era quella di sposarci e stare insieme...”** (S. p. 28, n.6).

Visto questo loro desiderio, appare più che plausibile, dunque, che le parti si siano avviate al matrimonio senza attendere oltre, ma escludendo la prole per un periodo di tempo indeterminato.

CIRCUMSTANTIAE

11. Un rapido esame delle circostanze e dei fatti matrimoniali conferma, di per sé, l'esistenza della volontà simulatoria delle parti.

Ecco le circostanze più rilevanti e significative:

- a) la ferma volontà delle parti di escludere la prole dal loro matrimonio viene realizzata attraverso l'utilizzo del profilattico da parte del convenuto per tutto il periodo della convivenza matrimoniale;
- b) il mai venir meno della volontà antiprocreativa dei coniugi, i quali non chiesero mai l'un l'altro di mettere al mondo un figlio;

- c) la breve convivenza coniugale, durata circa tre anni e trascorsa praticamente separati, lei in Italia, lui all'estero;
- d) il comportamento delle parti in causa, in assenza di tentativi di riconciliazione, che lascia intendere la irreversibilità della separazione.

CONCLUSIO

12. Per tutto quanto sopra esposto, poiché si è ampiamente dimostrata la fondatezza dell'assunto attoreo

CHIEDIAMO

Ai Rev.mi Giudici aditi di volere accogliere l'istanza di parte attrice, riconoscendo la nullità del matrimonio **ACCETTA – CATALANO, per esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, a norma del can. 1101, § 2 del C.I.C.**

Con rispettosì ossequi

Palermo, 10.05.2026

Il Patrono dell'attrice

Avv. Francesco Ferrera

Da: francescoferrera@pecavvpa.it
Inviato: mercoledì 10 giugno 2026 17:12 (GMT+02:00)
A: tedcefalu@legalmail.it
Oggetto: Causa Accetta - Catalano
Allegati: difesa ACCETTA - CATALANO.docx

Si trasmette restrictus relativo alla causa di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Ferrera

